



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 20

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

304^a seduta: giovedì 10 dicembre 2015

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,7
CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i>	3
VACCIANO (<i>Misto</i>)	6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02192, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con l'interrogazione a risposta orale 3-02192 il senatore Vacciano ed altri senatori pongono quesiti in ordine ad alcune convenzioni stipulate nel 2011 dalla SOGIN con la CONSIP per alcuni siti del Centro-Sud, nello specifico Facility management 2 e Reti locali 3.

Al riguardo, occorre premettere che da diversi anni il legislatore ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'obbligatorietà dell'impiego delle convenzioni quadro stipulate mediante la CONSIP spa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 449 del 2006. Successivamente, con l'articolo 3, comma 15, della legge n. 244 del 2007 è stato introdotto il principio secondo il quale le società controllate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, devono adottare per la fornitura di beni e servizi parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione da CONSIP spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria degli appalti pubblici. Un ulteriore consolidamento di tale assunto è intervenuto con la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, riguardante la cosiddetta *spending review*, che ha tra l'altro previsto, per le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'ISTAT, che a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 135 del 2012, i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

In linea generale, pertanto, il ricorso alle convenzioni CONSIP da parte delle società partecipate dallo Stato, ancorché non ricomprese nel citato elenco ISTAT, come nel caso della SOGIN, risponde ad una precisa volontà legislativa finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione della

spesa pubblica. L'impiego delle convenzioni CONSIP da parte di SOGIN, ai sensi della citata normativa, è stato peraltro valutato in termini positivi anche dal magistrato della Corte dei conti nella relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2010, che lo ha indicato tra i principali strumenti di intervento adottati per realizzare l'obiettivo della massima trasparenza e del pieno efficientamento dei processi di approvvigionamento, aggiungendo che lo stesso ha concorso a determinare un notevole miglioramento dei risultati aziendali. Lo stesso magistrato, nella successiva relazione sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2011, ha evidenziato che, anticipando le indicazioni del decreto *spending review* del 2012, nel 2011 è stato fatto ampio ricorso al programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione promosso da CONSIP.

Per quanto riguarda le due convenzioni che hanno formato oggetto dell'interrogazione, occorre innanzitutto premettere che le stesse risalgono al 2011.

A seguito della nomina del nuovo consiglio di amministrazione nel settembre 2013, il nuovo vertice aziendale, nell'ambito di una complessiva *due diligence* sull'attività svolta, nel mese di maggio 2014, ha effettuato un *audit* straordinario per verificare il corretto uso delle convenzioni CONSIP, nel periodo 2009-2014, nel corso del quale sono stati stipulati 145 contratti, per un totale di 89.528.697 euro. Nell'ambito dei suddetti contratti è stato selezionato un campione rappresentativo costituito da 19 contratti, riscontrando all'esito della verifica, avvenuta nel mese di ottobre 2014, alcuni aspetti di non conformità, in merito all'oggetto e ai documenti giustificativi, sui seguenti quattro contratti: Facility management (il cosiddetto *global service*) per il sito di Garigliano; Facility management (il cosiddetto *global service*) per il sito di Trino; Rete fonia dati, apparati e servizi per il sito di Casaccia; Rete fonia dati, apparati e servizi per il sito di Garigliano.

In ragione delle criticità rilevate, nel mese di gennaio 2015 è stato avviato un approfondito supplemento di analisi, che si è concluso nel marzo 2015, in base al quale è risultato che le attivazioni delle convenzioni e la gestione dei relativi contratti sono state effettuate in conformità alle relative previsioni, con l'integrale rispetto degli oggetti e dei parametri economici previsti, con la sola eccezione di alcune irregolarità formali. È stato inoltre richiesto ad uno studio legale esterno di redigere un parere legale *pro veritate*. Nel parere viene confermata la legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dalla società riconducibili alle regole in materia di contratti pubblici.

Sulla questione la CONSIP ha precisato che, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e dell'articolo 58 della legge n. 388 del 2000, la medesima ha il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle pubbliche amministrazioni o enti. Le menzionate convenzioni, sottoscritte esclusivamente previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, definiscono le disposizioni e le condizioni generali ap-

plicabili a tutti gli specifici rapporti contrattuali che saranno conclusi, di volta in volta, tra il fornitore e le singole amministrazioni o enti ordinanti, attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura. Dopo la deliberazione dell'ordinativo di fornitura le amministrazioni avviano un rapporto contrattuale diretto con il fornitore, rispetto al quale CONSIP è parte terza. Pertanto, resta di esclusiva competenza e responsabilità delle singole amministrazioni e dei fornitori aggiudicatari ogni valutazione e determinazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'adesione alla specifica convenzione, ivi inclusa, nel caso di specie, la verifica relativa all'oggetto della convenzione stessa. Alla CONSIP non sono affidati compiti di vigilanza e controllo della legittimità degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e, anche in caso di adesione alle convenzioni, le amministrazioni restano uniche responsabili della legittimità degli approvvigionamenti, sui quali vigilano i rispettivi organi di controllo.

Con specifico riferimento alle convenzioni citate nell'interrogazione, Facility management 2 e Reti locali 3, alle quali SOGIN ha aderito, CONSIP ha precisato che la convenzione Facility management 2 ha per oggetto l'affidamento dei servizi di *facility management* per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni. La verifica del presupposto è a carico delle singole amministrazioni aderenti che, relativamente all'immobile o all'insieme di immobili oggetto dell'ordinativo principale di fornitura e/o degli atti aggiuntivi, ne accertano la sussistenza. Tale sussistenza viene confermata dal fornitore con l'accettazione dell'ordinativo di fornitura.

Circa le prestazioni *extra* canone previste nella convenzione, le amministrazioni contraenti possono indicare, sulla base delle proprie esigenze, in fase di emissione dell'ordinativo principale di fornitura, ovvero in una fase successiva, attraverso un atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura, uno specifico importo forfetario da utilizzare a consumo per l'esecuzione di attività straordinarie, ovvero di interventi non compresi nel canone dei servizi attivati, aventi carattere integrativo e da erogare su richiesta, secondo un preciso processo autorizzativo, attraverso specifici ordini di intervento, utilizzando gli appositi listini dei prezzi ribassati in sede di gara. Lo stanziamento di un importo a consumo non rappresenta assolutamente un obbligo per l'amministrazione, ben potendo la medesima svolgere tali attività con proprio personale, ovvero avvalersi di altri contratti nel rispetto della normativa ad essa applicabile.

La convenzione Reti locali 3 ha per oggetto la fornitura di reti fonia dati, apparati e servizi per le pubbliche amministrazioni secondo il seguente dettaglio: forniture per lo sviluppo delle reti; servizi di assistenza, manutenzione e gestione; servizi di addestramento e formazione.

Devo anche aggiungere che, a fronte della complessità delle domande poste dall'interrogazione, è in corso un'azione di ulteriore verifica, che ci consentirà di rispondere nello specifico ad alcuni quesiti, a cui per il momento è stata data una risposta complessiva. Quindi, sulle domande di dettaglio ci riserviamo di fornire una risposta entro un mese circa, appena ar-

riveranno i risultati delle verifiche e dell'azione informativa che stiamo svolgendo.

VACCIANO (*Misto*). Desidero ringraziare il vice ministro Casero per questa prima parte della risposta.

Devo precisare che i miei dubbi riguardanti la validità delle convenzioni non mettevano in discussione la correttezza o meno dell'utilizzo di CONSIP, cosa che ho dato per assodata. La mia domanda riguardava invece la qualità di tali convenzioni, in particolare le convenzioni Facility management 2 e Reti locali 3, di cui ho avuto modo di verificare con i miei occhi alcuni aspetti.

Nello specifico, ritengo che i servizi correlati ai locali in carico a SOGIN per i quali viene utilizzata la Facility management 2 non possono rientrare in alcun modo tra gli uffici generici delle pubbliche amministrazioni, giacché tra le procedure *standard* (e non quelle *extra*) vengono contemplati anche i servizi di pulizia e manutenzione di locali attigui ai reattori per i quali è necessario utilizzare del personale appositamente addestrato.

Non è quindi possibile allineare una convenzione riguardante la pulizia di uffici ad un'altra relativa alla pulizia di locali industriali in situazioni di elevato rischio. Nel caso, ad esempio, di servizio di pulizia di locali attigui a reattori i lavoratori – ripeto – devono essere addestrati e dotati di apparecchiature particolari in grado di monitorare il livello di radioattività.

Lo stesso discorso vale per la convenzione Rete locali 3. È stato correttamente indicato cosa prevede, ma occorre anche verificare nel dettaglio che cosa è stato fatto in base a tale convenzione. Ad esempio, difficilmente riesco a valutare come accessori alla costruzione di una rete LAN o di fonìa alcuni lavori di muratura pesante o di rifacimento di aree e locali della centrale (sia pure non compresi nella zona del reattore o in altre aree pericolose) come quelli che sono stati effettuati.

Prendo atto del fatto che tali convenzioni risalgono al 2011, ma ricordo, innanzitutto a me stesso, che al momento le attività della SOGIN sono in fase di stallo non solo per una serie di inerzie normative e per la mancata costituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ma anche per le indagini in corso e che riguardano l'amministratore delegato di SOGIN Nucci per una questione di tangenti sull'impianto Cemex – risulta da atti ufficiali ed è cosa nota – ed il conseguente *forfait* dato dal successivo amministratore delegato.

In conclusione, credo che sulle opere, sui lavori e sulla SOGIN il Governo per primo debba vigilare e tenere alta l'attenzione, vista la sussistenza di profili che possono essere lesivi dell'amministrazione e del Governo stesso.

Attendo con ansia la restante parte della risposta e mi dichiaro parzialmente soddisfatto per i chiarimenti ricevuti.

PRESIDENTE. Ringrazio sia l'interrogante per l'attenzione prestata al tema sia il rappresentante del Governo per la disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,05.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, GIROTTO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, PETROCELLI, FUCKSIA, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, MORRA, SERRA, PAGLINI, MORONESE, DE PIETRO, BLUNDO, DONNO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Società gestione impianti nucleari (Sogin) SpA è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (art. 13, comma 2); con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla Sogin, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le 4 centrali nucleari italiane di Trino vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e «Garigliano» di Sessa Aurunca (Caserta);

a seguito dell'esito del referendum del 1987 la Sogin, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi;

Sogin è una società partecipata direttamente al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. In qualità di organismo di diritto pubblico, la società ha iniziato ad avvalersi dal 2009 dei servizi Consip attraverso la stipula di convenzioni;

tra le convenzioni messe a disposizione da Consip alle pubbliche amministrazioni sono annoverate «Facility management 2» e «Reti locali 3» a cui Sogin ha aderito, stipulando il contratto di fornitura di servizi in un caso, di beni nell'altro, con due diversi aggiudicatari;

in un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» on line del 14 luglio 2013 vengono evidenziati alcuni interrogativi in merito all'applicazione della convenzione «Facility management 2» all'interno dello stabilimento Sogin di Borgo Sabotino (Latina), di cui alcuni non avrebbero ad oggi trovato risposta. Relativamente al contratto di fornitura stipulato sulla base della convenzione «Reti locali 3», è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti alla Sogin da parte del primo firmatario della presente interrogazione in merito all'appropriatezza dei lavori accessori alla posa in opera, portati avanti nell'ex centrale nucleare di Latina;

considerato che:

Consip è una società partecipata direttamente dal Ministero dell'economia. È nata nel 1997 per supportare il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in campo informatico e nel 1992 il Ministero ha incaricato Consip di gestire il programma per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Il programma è stato poi integrato nel 2006 costituendo il «sistema a rete» tra Consip e le centrali regionali di acquisto;

Consip ha quindi il compito di affiancare i vari enti nella pianificazione strategica degli acquisti e di supportarli nella fase di gestione del processo vero e proprio di acquisizione. Le convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero (art. 26 della legge n. 488 del 1999), nell'ambito dei quali il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni;

in data 8 aprile 2008 sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione è stato pubblicato un bando per una gara di tipologia «cartacea», che aveva per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception, facchinaggio, chiamato «Facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni». In particolare, nella «scheda riassuntiva» pubblicata sul sito web «acquisti-in-retepa» è riportata la data di attivazione, 7 gennaio 2010, e di scadenza, 6 gennaio 2012;

da un articolo del 28 giugno 2012, pubblicato nel quotidiano online «blizquotidiano» si apprende che l'ammontare totale dell'appalto «Facility management 2» è quantificato in un miliardo e 36 milioni di euro, suddivisi in 12 lotti regionali con 124 ditte concorrenti riunite in 16 raggruppamenti temporanei. Per l'impianto Sogin di Borgo Sabotino (lotto 7), «Facility management 2» è stata aggiudicata da una rete temporanea di imprese (RTI) con capofila l'azienda Siram;

il 7 agosto 2008, sul portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, è stato pubblicato un bando per un'altra gara «cartacea» denominata «Reti locali 3», da attuare tramite lo strumento convenzione. In questa circostanza l'oggetto di fornitura riguardava prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia e dati, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali, con data di attivazione 22 ottobre 2009 e scadenza 15 ottobre 2011. Gli impianti Sogin che hanno usufruito della convenzione «Reti locali 3» sono quelli di Casaccia (Roma), Trisaia di Rotondella (Matera), Garigliano e Latina ed hanno visto Telecom Italia SpA in qualità di fornitore dell'appalto;

considerato inoltre che:

«Facility management 2» è un appalto pubblico di servizi tra l'amministrazione contraente Sogin e il fornitore RTI Siram. Il servizio offerto al contraente include anche i servizi «extra canone», ovvero prestazioni attivabili unicamente se precedute dall'attivazione di servizi a «canone standard»;

risulta agli interroganti che internamente alla Sogin frequentemente si sia ricorso a tale tipologia di servizi in modo improprio, ossia attivando i servizi «extra canone» senza transitare dai servizi a «canone standard», usufruendo conseguentemente di un costo minore a scapito del mercato degli appalti. La convenzione «Facility management 2», come da definizione, è destinata agli immobili gestiti dalla pubblica amministrazione adibiti prevalentemente ad uso ufficio. A tal proposito, nel capitolato tecnico del bando, nella nota di pagina 13 si legge che «Il requisito di prevalenza (in mq) per l'immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura sussisterà qualora la superficie delle aree destinate ad uso ufficio a cui, eventualmente, accedono immobili o parti pertinenti e/o accessori ed aventi una destinazione differente dall'uso sopra descritto, siano maggiori del 50% rispetto alla superficie netta totale»;

nell'articolo de «il Fatto Quotidiano» del 14 luglio si afferma che «Per la centrale di Latina, ad esempio, ci sono il deposito dei fusti radioattivi, il magazzino, l'edificio reattore e via discorrendo. Immobili che pare difficile inquadrare come uffici. Nei documenti tecnici che descrivono questa specifica convenzione, è ben precisato che cosa debba intendersi per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio» e «A prescindere dal numero complessivo dei contratti e dall'arco temporale, il compenso annuale legato all'aspetto della manutenzione degli edifici per il fornitore è generalmente costituito da un canone fisso annuo, calcolato in base alla superficie coperta dell'immobile, e non sul numero di servizi (numero di lavelli, bagni, ecc.) su cui eseguire effettivamente gli interventi di manutenzione. Nelle strutture industriali ci sono, di norma, molti meno servizi rispetto ad un fabbricato adibito ad ufficio. Calcolando il costo secondo la superficie dello stabile, il vantaggio per il fornitore è evidente. Inoltre, all'interno di questi edifici, alcuni in via di dismissione, ci sono ben poche persone che ad oggi lavorano, un numero nettamente inferiore a quello presente in un immobile simile utilizzato come ufficio. La manutenzione quindi è molto meno impegnativa rispetto ad un fabbricato per uso uffici. La rappresentanza sindacale dei dirigenti della Sogin ha assicurato che per la pulizia dei locali non è previsto un canone fisso annuo calcolato solo sulla superficie dell'immobile ma un costo differenziato con valori alti, medi e bassi a seconda dei punti, e quindi dell'onere lavorativo, dell'edificio. Nessun chiarimento però è stato fatto per l'aspetto manutentivo»;

risulta agli interroganti che relativamente alla convenzione «Reti locali 3», diventata poi appalto pubblico di fornitura e lavori di posa in opera accessori alla fornitura, una volta siglato il contratto tra Sogin e Telecom siano state realizzate opere accessorie e strumentali molto diverse da quelle previste nelle convenzioni, opere cioè non del tutto accessorie, di cui si suppone che il valore sia nettamente superiore a quello delle reti dati installate all'interno degli edifici;

nell'accordo della convenzione tra Consip e Telecom, pubblicato sul portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione, all'art. 3, comma 3, in merito alla «Disciplina applicabile e criterio di preva-

lenza» si legge che «In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico». Inoltre all'art. 4, comma 2, lettera *b*), relativamente all'«Oggetto della Convenzione» si ribadisce che, salvo eccezioni, il capitolato tecnico Sogin e le richieste in esso contenute prevalgono sull'offerta tecnica Telecom si specifica che «nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ad eseguire la fornitura di prodotti e servizi, nonché a prestare tutte le attività necessarie, per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia-dati, nonché i servizi connessi ed i servizi opzionali, tutto come meglio descritto ed indicato dettagliatamente, anche in merito alle specifiche tecniche e di conformità, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell'Offerta Tecnica, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a Euro 10.097.635,92 (...), IVA esclusa»;

l'art. 14, comma 3, del codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, disciplina il caso in cui un appalto perda la prevalenza dell'oggetto principale del contratto e, nel caso dell'appalto «Reti locali 3» la caratteristica di fornitura, diventando così un contratto misto. L'art. 14 dispone che: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto». La normativa trae motivazione nell'evitare abusi nell'uso delle convenzioni che, altrimenti, diventerebbero uno strumento di turbativa del mercato e utilizzati per aggirare il codice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga di dover accertare quale sia la validità dei contratti stipulati secondo i vari lotti della convenzione Consip «Facility management 2», con particolare riferimento alla non applicabilità agli edifici industriali anche verificando, presso ciascuna sede industriale Sogin, la copia del contratto di manutenzione, la lista degli edifici a cui il contratto stesso sarebbe stato applicato e se ad oggi è ancora attiva la fornitura di tali servizi;

quali siano le modalità effettive di attivazione e gestione dei lavori in extra canone e quali gli estremi, la documentazione di tutte le attività svolte con tale modalità e la reale congruenza tra i lavori a canone e quelli in extra canone;

se risulti quali siano le modalità tramite le quali la Sogin abbia liquidato i lavori svolti definiti extra convenzioni, sulla base di quali tariffe, come siano stati individuati i quantitativi dei materiali posti in opera da remunerare, chi abbia sviluppato i progetti verificandone i computi metrici con i quali tali lavori sono stati e sono remunerati considerando che, a parere degli interroganti, i prezzi da applicare nel contratto specifico, se-

condo la proposta del fornitore, dovrebbero essere maggiori di quelli previsti in convenzione;

quale sia, in considerazione del comma 3 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la prevalenza fattuale dell'appalto «Reti locali 3» e, nell'eventualità in cui non fosse in prevalenza un appalto di fornitura, se sia da considerarsi valida la convenzione stessa, nonché a chi sia attribuibile l'autorizzazione della realizzazione di opere non accessorie alla convenzione considerando che, a parere degli interroganti, ciò appare in aperta violazione alle prescrizioni dei capitolati tecnici, delle convenzioni stesse e del codice degli appalti;

se sia possibile valutare la bontà e la validità dell'assegnazione degli appalti per le due convenzioni.

(3-02192)